

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
RELATIVA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE
DEL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2022**

Modulo I – La costituzione del Fondo risorse decentrate

Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della performance (risorse decentrate) sono determinate per l'anno 2022, secondo le modalità definite dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e dai precedenti CCNL, per quanto applicabili.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Le risorse analizzate nella presente sezione sono come di seguito costituite:

L'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018 prevede che, a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 – comma 2 – del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL 22.01.2004. Nell'importo consolidato confluiscono anche le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari anno 2001, non utilizzate nel 2017 per alte professionalità. Relativamente a tali ultime risorse, per il Comune di San Pietro di Feletto ammontanti a € 852,87, va precisato che, non essendo presenti nell'Ente alte professionalità, nel tempo non si erano più comprese nella costituzione del fondo.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 05.07.2018, su conforme parere del Revisore dei Conti, l'unico importo consolidato anno 2017, ai sensi dell'art. 67, c. 1, del CCNL 21.05.2018, è stato determinato in € 48.075,87 (soggetto a limite).

L'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL 21.05.2018 prevede che l'importo sopra indicato debba essere incrementato, a decorrere dal 31.12.2018 ed a valere dall'anno 2019, di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, corrispondente alla somma di € 1.830,40 (non soggetta a limite);

L'art. 67, comma 2 lett. b), del CCNL 21.05.2018 prevede altresì che l'importo unico consolidato debba essere incrementato di una somma pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, corrispondente alla somma di € 1.262,43 (non soggetta a limite).

L'art. 67, comma 2 lett. c), del CCNL 21.05.2018 prevede che l'importo unico consolidato debba essere incrementato dei risparmi annuali relativi a RIA ed assegni ad personam di personale cessato dal servizio, corrispondenti a € 1.372,02 (soggetti a limite).

Conseguentemente, l'importo complessivo delle **risorse stabili** dell'anno 2022 ammonta a **€ 52.540,72**, di cui **€ 49.447,89** soggette a limite, per il rispetto del quale viene operata la decurtazione di € 3.128,23, come in seguito precisato, per cui risultano definite in **49.412,49**.

Necessita evidenziare che il limite al salario accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, deve essere sottoposto all'aggiornamento previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.4.2019, che, per sua natura, può essere effettuato solo alla fine dell'anno. Le parti hanno concordato, conformemente agli indirizzi dell'Amministrazione comunale, di destinare tale incremento per l'anno 2022 all'aumento del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa, azzerando la decurtazione che il fondo stesso subisce per assicurare il rispetto del suddetto limite. Ne consegue che al verificarsi di tale ipotesi le risorse stabili risulterebbero confermate in **€ 52.540,72**. L'accordo prevede anche, in caso di ulteriore eccedenza del limite, l'integrazione della parte variabile del fondo ai sensi dell'art. 67, comma 3 - lett. h - CCNL 2016-2018, fino a concorrenza del limite del 1,2% del monte salari 1997, di cui meglio si dirà relativamente alle risorse variabili. Si è altresì concordato che la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, con definitivo assestamento del limite di legge, viene considerata una mera azione tecnica e non comporta la necessità di un'ulteriore stipula del contratto integrativo, o un'ulteriore verifica all'Organo di revisione, per cui necessita tenere conto nella presente relazione anche di tale evenienza.

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse analizzate nella presente sezione, qualificate come “risorse variabili” (art. 67, comma 3, CCNL 21.05.2018) sono correlate all'applicazione delle seguenti discipline contrattuali:

CCNL 21.05.2018

art. 67 – comma 3, lett. c): € 2.401,14 incentivi funzioni tecniche (non soggetti a limite);

art. 67 – comma 3, lett. c): € 942,00 compensi ISTAT per censimento popolazione (non soggetti a limite);

art. 67 – comma 3, lett. e): € 1.315,31 economie fondo straordinario (non soggette a limite).

art. 67 – comma 3, lett. d): € 338,13 una tantum per frazione di RIA relativa a mensilità residue per personale cessato nell'anno 2021 (somme soggette al limite).

Totale risorse variabili € 4.996,58, di cui € 4.658,45 somme non soggette al rispetto del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Oltre alla somma sopra definita, l'accordo, come anzidetto, prevede la possibilità di integrazione del fondo ai sensi dell'**art. 67, comma 3 - lett. h** - CCNL 2016-2018, fino a concorrenza del limite del 1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota riferita alla dirigenza, fermo restando il rispetto del più volte richiamato limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, ricalcolato come disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.4.2019.

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

L'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, stabilisce nell'importo determinato per l'anno 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ammontare che comprende anche le risorse direttamente stanziare in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative, essendo il comune privo di qualifiche dirigenziali. Tale limite, che è stato definito con la citata deliberazione giuntale n. 59 del 05.07.2018 in complessivi € 92.044,52, non comprende il fondo per lavoro straordinario, sempre fisso a € 6.885,00.

Allo stato attuale, il totale delle risorse che costituiscono il fondo, soggette a limite, pari a € 49.786,02 (€ 49.447,89 di risorse stabili ed € 338,13 di risorse variabili), sommato a € 45.386,73, corrispondenti al trattamento accessorio delle posizioni organizzative soggetto a limite, già corrisposto o previsto per l'anno 2022, corrisponde a € 95.172,75 e pertanto supera di **€ 3.128,23** l'importo ricalcolato del limite art. 23 D.Lgs. 75/2017, per cui le risorse stabili sono state decurtate di pari importo, al fine di assicurare il rispetto del limite stesso.

Per completezza di informazione si dà altresì atto che l'importo del trattamento accessorio riconosciuto al Segretario Comunale nell'annualità 2016 ammonta ad € 15.816,00, come anche indicato nel conto annuale del personale per l'annualità 2021 – tab. 15, mentre quello massimo previsto per l'annualità 2022 è quantificato in € 13.890,00.

Si ribadisce che il limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, sarà oggetto di ricalcolo ai sensi di quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.4.2019. Si è valutato di non prevedere direttamente in questa fase la rideterminazione del vincolo, ma sulla base delle stime effettuate dall'Ufficio Personale, utilizzando la procedura prevista dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato prot. 179877 dell'1/09/2020, si evince che **l'incremento massimo possibile del limite stesso pari ad € 5.000,00**. Tale incremento del limite potrà effettivamente essere destinato all'azzeramento della riduzione ora effettuata alle risorse stabili, oltre che a finanziamento delle risorse variabili, incrementi che trovano sin d'ora adeguato stanziamento di bilancio all'apposito capitolo di spesa n. 7351 “Fondo miglioramento efficienza servizi” - codice 01.10-1.01.01.01.004, oltre che al cap. n. 7348 “Contributi su fondo per la produttività” - codice 01.10-1.01.02.01.001, e al cap. n. 7349 “IRAP su fondo per la produttività” - codice 01.10-1.02.01.01.001, per oneri riflessi ed IRAP.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Sulla scorta di quanto certificato nelle sezioni precedenti, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 risulta in sintesi così costituito:

a) <u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</u>	€ 49.412,49
b) <u>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</u>	€ 4.996,58
c) <u>Totale Fondo sottoposto a certificazione</u>	€ 54.409,07

Relativamente al previsto incremento disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.4.2019, si prevedono le seguenti integrazioni:

a) <u>Incremento tendenziale risorse fisse aventi carattere di certezza</u> <u>e stabilità per azzeramento decurtazione, sottoposto a certificazione</u>	€ 3.128,23
b) <u>Incremento tendenziale risorse variabili sottoposto a certificazione</u>	€ 1.871,77
c) <u>Totale incremento tendenziale Fondo sottoposto a certificazione</u>	€ 5.000,00

Qualora l'incremento di che trattasi dovesse superare la somma di € 5.000,00 sottoposta alla presente certificazione, la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario che adegua il limite e l'importo complessivo del fondo, dovrà essere adottata previo parere favorevole del Revisore dei conti.

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo risorse decentrate

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Vengono attestate le seguenti destinazioni del Fondo che non sono regolate dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale oggetto della presente certificazione:

Indennità di comparto quota carico fondo (previsione spesa totale annua)	€ 11.017,49
Progressioni orizzontali storiche	€ 22.432,57
Indennità rischio, disagio, reperibilità	€ 1.997,84
Indennità di maneggio valori	€ 300,00
Indennità responsabilità art. 20, c.5 CCDI (coordinamento di personale con autonomia operativa)	€ 700,00
Indennità di responsabilità (anagrafe, stato civile, elettorale, tributi)	€ 1.122,22
Indennità di responsabilità (rilascio aut.ne paesaggistica)	€ 1.500,00
Altri istituti non compresi fra i precedenti (incentivi funzioni tecniche)	€ 2.401,14
TOTALE DESTINAZIONI NON CONTRATTATE DAL C.I. DI RIFERIMENTO	€ 41.471,26

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Si attesta che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale oggetto della presente certificazione destina:

- ❖ alla corresponsione dei compensi ISTAT per censimento popolazione, la somma di **€ 942,00**;
- ❖ la somma di **€ 3.200,00** per l'effettuazione di progressioni economiche da attuarsi con decorrenza 01.01.2022 secondo la seguente ripartizione: categoria A: € 0,00, categoria B: € 0,00, categoria C: € 2.000,00, categoria D: € 1.200,00, cat. PO: € 0,00;
- ❖ la somma complessiva di **€ 8.795,81** all'incentivazione della **performance** di cui il 70% (pari a € 6.157,07) alla performance individuale e il 30% (pari a € 2.638,74). A tale importo andranno aggiunte, in sede di erogazione del fondo, le economie effettivamente accertate rispetto alle previsioni, sulle poste individuate tra le destinazioni non contrattate, ad esclusione di quelle inerenti i risparmi registrati sull'importo delle indennità di comparto dovuti a malattie, che non verranno distribuiti. Verrà anche aggiunto l'importo, attualmente stimato in **€ 5.000,00**, derivante dall'adeguamento del limite previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.4.2019, e destinato all'azzeramento della decurtazione della parte stabile e all'incremento della parte variabile ai sensi dell'art. 67, comma 3 - lett. h - CCNL 2016-2018.

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Non vi sono destinazioni ancora da regolare.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo risorse decentrate sottoposto a certificazione

Sulla scorta di quanto certificato nelle sezioni precedenti, la destinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 risulta in sintesi così ripartita:

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	€ 41.471,26
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	€ 12.937,81
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 54.409,07
cui si aggiunge, per quanto precedentemente specificato:	
e) Totale incremento tendenziale Fondo sottoposto a certificazione destinato all'incentivazione della performance individuale e organizzativa	€ 5.000,00

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Si attesta:

a) che le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa sono coperte con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Infatti le destinazioni certe e continuative, di seguito specificate:

Indennità di comparto quota carico fondo	€ 11.017,49
Progressioni orizzontali storiche	€ 22.432,57
TOTALE DESTINAZIONI CERTE E CONTINUATIVE	€ 33.450,06

ammontano a complessivi € 33.450,06, a fronte di risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità dell'importo complessivo di € 49.412,49;

b) che viene garantito il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. Infatti, l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla incentivazione della performance individuale e organizzativa - pari ad a € 8.795,81 ai quali si prevede l'aggiunta di € 5.000,00 di incremento tendenziale - viene destinato per il 70% alla performance individuale e per il 30% alla performance organizzativa, sulla base del sistema di valutazione della performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 30.12.2019, e quindi in diretta correlazione con i comportamenti organizzativi e il grado di raggiungimento degli obiettivi, e con la supervisione e controllo del nucleo di valutazione;

c) che viene assicurato il rispetto dell'art. 68, comma 3, del CCNL 21.05.2018, e destinato a performance individuale almeno il 30% delle risorse variabili; con decorrenza dal 01.01.2022 è prevista l'effettuazione di progressioni economiche, per un importo stanziato pari a € 3.200,00, la cui destinazione riguarda una quota limitata dei dipendenti, inferiore al 30% degli aventi titolo.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 2016

Il rispetto del limite dell'importo complessivo del salario accessorio 2016, previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è dimostrato nell'allegato sub A) "Verifica dei limiti in materia di contrattazione integrativa decentrata anno 2022". Il limite sarà oggetto di revisione entro il 31.12.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.4.2019.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le risorse decentrate sono iscritte in bilancio nell'ambito del macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente" delle diverse missioni e programmi, in capitoli appositamente destinati. E' garantita la costante la verifica tra sistema contabile e dati del fondo oggetto di certificazione.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato

Rispetto al fondo dell'anno 2016, è stato verificato il rispetto del limite imposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 come di seguito evidenziato:

DESCRIZIONE RISORSE	ANNO 2016	ANNO 2022
Totale stabile + variabile (al netto delle voci non soggette a vincolo e compreso il salario accessorio delle posizioni organizzative finanziate dal bilancio, in quanto ente privo di dirigenza.	€ 92.044,52	€ 92.044,52

L'adeguamento del suddetto limite ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.4.2019, verrà effettuato utilizzando la procedura prevista dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato prot. 179877 dell'1/09/2020.

Per il dettaglio delle risorse stabili si rinvia al già richiamato allegato A) - vedi precedente Modulo III.

Le risorse variabili derivanti dall'applicazione dell'art. 67 – comma 3 – lett. c): 2.401,14, sono escluse dal limite.

Le risorse variabili derivanti dall'applicazione dell'art. 67 – comma 3 – lett. c) – art. 70-ter: 942,00, sono escluse dal limite.

Le risorse variabili derivanti dall'applicazione dell'art. 67 – comma 3 – lett. d): € 338,13, sono soggette al limite.

Le risorse variabili derivanti dall'applicazione dell'art. 67 – comma 3 – lett. e): € 1.315,31, sono escluse dal limite.

Le risorse variabili derivanti dall'applicazione dell'art. 67, comma 3 - lett. h): stimate in € 1.871,77, sono soggette al limite e saranno applicate solo fino a concorrenza dello stesso.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Viene dato atto che l'importo complessivo del fondo sottoposto a certificazione, pari a **€ 54.409,07**, cui si aggiungono **€ 5.000,00** per il previsto incremento delle risorse stabili e variabili a seguito dell'applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.4.2019, e i relativi oneri riflessi, trovano finanziamento nelle previsioni di spesa del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022.

In ottemperanza a quanto previsto al punto 5.2 del vigente principio contabile che dispone che *"..... Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. (.....).... pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo"*, si procederà, fatta salva l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale e l'acquisizione della competente certificazione da parte del Revisore dei conti, alla sottoscrizione dell'accordo integrativo per l'anno 2022 entro la fine dell'esercizio in corso. Per le quote esigibili nell'anno successivo si provvederà all'attivazione del fondo pluriennale vincolato.

Viene assicurato il rispetto dei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.

San Pietro di Feletto, 8 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
(Pizzol rag. Lucia)
firmato digitalmente